

Italia
NostraONLUS

Sezione di Cava de' Tirreni

Via Carlo Santoro,93

84013 Cava de' Tirreni (SA)

Tel/fax 089/9956424

cavadeitirreni@italianostra.org

Cava de' Tirreni, 24 novembre 2017

L'Associazione ambientalista Italia Nostra, ritiene doveroso replicare, al solo fine di escludere dubbi sul proprio operato ingenerati dall'articolo pubblicato sul sito Ulisse on-line il 22 novembre u.s., alle gravi accuse che l'ex amministratore del Comune di Cava de' Tirreni, prof. Luigi Gravagnolo, ha inteso muovere con spregiudicatezza all'Associazione ambientalista Italia Nostra riguardo alla vicenda delle rampe con struttura ad archi inaugurate recentemente.

In primo luogo si ritiene necessario sottolineare che nessun complotto è stato mai ordito ai danni dell'ex Sindaco da parte di questa Associazione, né al fine di provocare contrasti politici (poiché l'Associazione non ha mai svolto attività politiche ma solo attività volte al rispetto della legalità affiancando la Soprintendenza, per come consentito dal proprio statuto, nei vari giudizi che si sono susseguiti dopo la proposizione del primo giudizio proposto dinnanzi al Tar dal Comune di Cava de' Tirreni nel 2008) e tanto meno al fine di screditare lo stesso agli occhi dei cittadini civesi (non avendo mai proferito alcuna parola offensiva sulla sua persona e tanto meno avendolo mai citato nei vari comunicati stampa trasmessi agli organi di stampa).

Precisato ciò, va dunque sottolineato, a tal'uopo, che se la Soprintendenza nel 2008 decise di adottare (in data 21\5\2008) l'ordinanza di sospensione dei lavori di realizzazione delle rampe, lo ha fatto autonomamente e a ragion veduta; ovvero per avere adottato l'amministrazione comunale una variante (che prevedeva la realizzazione delle rampe) al progetto originariamente assentito, senza dotarsi delle nuove e necessarie (ma preliminari) autorizzazioni paesaggistiche.

Conseguentemente, l'opera in questione non può che ritenersi abusiva; e ciò lo si desume, dunque, **dal fatto** :

-che il Consiglio di Stato nel mese di agosto del 2008 ha rigettato (con propria ordinanza n° 4705\2008) la misura cautelare (della sospensione degli effetti esecutivi dell'ordinanza della Soprintendenza) concessa dal TAR al

Comune di Cava de' Tirreni, (provvedimento, questo, del Consiglio di Stato che per l'effetto **ha comportato la reviviscenza dell'ordinanza di sospensione dei lavori disposta dalla Soprintendenza il 21\5\2008, e dunque la nuova sospensione immediata dei lavori**) perché *<<dalle risultanze in atti, emerge comunque un quantum di difformità fra l'opera a suo tempo progettata e quella concretamente in corso di realizzazione;...>>*,

- **ma anche dal fatto che l'amministrazione comunale, a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato, decise di avanzare, ai sensi dell'art. 167, 4 e 5 comma del D.Lgvo 42\2004, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno, quale autorità preposta alla gestione del vincolo, formale richiesta (giusta nota n° 58279 del 16\10\2008), intesa a conseguire l'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.** Richiesta, questa, che può essere giustificata solo dal fatto che l'opera in questione (le rampe in corso di realizzazione) fosse abusiva (in quanto **i suddetti lavori erano stati avviati in difformità rispetto all'autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata**). E, dunque, solo per opere realizzate abusivamente (ovvero senza le dovute autorizzazioni paesaggistiche o in difformità alle autorizzazioni precedentemente concesse); poiché solo ricorrendo tali presupposti, (di opera realizzata senza autorizzazione o in difformità) è possibile ottenere la "compatibilità paesaggistica" prevista dall'art. 167, V comma del D.Lgvo 42\2004 (che altro non è che una mera "sanatoria") sempreché, ovviamente, l'opera in questione non abbia realizzato nuovi volumi o nuove superfici utili.

A riprova di quanto anzidetto, l'art. 167, V comma cit., precisa, infatti, che *<<qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, **il trasgressore** (nel caso di specie l'ente locale) è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1....>>*.

Questo è quanto risulta dalla norma di cui la stessa amministrazione ha inteso avvalersi per risolvere il problema che si era venuto a creare.

Da ultimo, si vuole sottolineare che anche l'ulteriore affermazione contenuta sempre nell'articolo apparso il 22 novembre, ovvero che il Consiglio di Stato con l'ultima sentenza *<<nel respingere quindi i ricorsi congiunti della Soprintendenza e di "Italia Nostra onlus",...le condannava entrambe in solido al pagamento delle spese processuali, che liquidava in complessivi € 2.500,00, oltre agli accessori di legge, a favore del Comune di Cava de' Tirreni.>>* non appare utile e convincente a screditare l'operato dell'Associazione ambientalista.

In quanto il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 3484 resa ad agosto del 2016 ha commesso l'errore di avere condannato l'Associazione ambientalista Italia Nostra, in solido con la Soprintendenza, alla rifusione delle spese legali,

nonostante il ricorso in appello (promosso dinnanzi al Consiglio di Stato) fosse stato promosso esclusivamente dalla Soprintendenza e non anche dall'Associazione ambientalista (che, nella specie, si era limitata solo a costituirsi nel giudizio di secondo grado a seguito della notificazione, da parte della Soprintendenza, dell'atto d'appello a tutte le parti, e quindi anche all'Associazione Italia Nostra, che avevano partecipato al giudizio dinnanzi al Tar).

In ogni caso il Consiglio di Stato, (le cui sentenze si rispettano ma si possono anche non condividere) ha commesso anche l'ulteriore errore di avere annullato l'ultimo parere negativo reso dalla Soprintendenza nel 2014 (recante il n°6292) sulla compatibilità paesaggistica della nuova e diversa opera realizzata (pur se con le rampe in questione erano stati creati nuovi volumi utili e nuove superfici), senza prendere in considerazione, con ciò trascurando, l'esistenza di un altro precedente parere negativo (reso sempre dalla Soprintendenza sul primo procedimento avviato il 16\10\2008 -iscritto col n°58279- e finalizzato ad ottenere la compatibilità paesaggistica dell'opera abusiva) che, in quanto mai rimosso dal mondo giuridico, avrebbe reso decisamente inutile il pronunciamento del Consiglio di Stato sull'ultimo parere negativo, essendo il primo parere negativo del 3\3\2010 (recante il n° 5947), vincolante tra le parti in quanto, mai impugnato dal Comune di Cava de' Tirreni.

Questa è la più attendibile ricostruzione dei fatti, alla luce di tutta l'attività sin qui svolta.

La presidente di sezione

dott. Loredana Avagliano